

# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 47 del 25/3/2019

**Oggetto: Servizio di Smaltimento dei Rifiuti – Tassa Rifiuti – TARI – Conferma aliquote anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque mese di marzo alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti	assenti	
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge n. 145/2018 – legge di bilancio 2019 – nel modificare l'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013, ha prorogato al 2019 la possibilità per i Comuni di determinare la Tari sulla base del criterio medio-ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, rinviando dunque al 2020 l'applicazione generale del cosiddetto metodo normalizzato per cui il tributo è determinato in relazione all'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
- già la Legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 prorogava la deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato anche per l'esercizio finanziario 2018;
- la Conferenza Stato Città ha espresso, a suo tempo, parere favorevole a un decreto attuativo con il quale i comuni potranno introdurre *una tariffa corrispettiva, al posto della Tari*, determinata in base a criteri di misurazione puntuale dei rifiuti o con sistemi analoghi, uniformi sull'intero territorio nazionale.
- Il decreto, attuativo dell'art.1, comma 667 della legge 147/2013 (Stabilità 2014), così come modificato dall'art.42 della legge 221/2015 (Collegato Ambientale), reca "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
- che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**, che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), della tassa sui rifiuti (**TARI**) e del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), con decorrenza 1.1.2014 e che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:
  1. dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
  2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali,
  3. della tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

### Considerato che:

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2019 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2019 di

cui al prospetto economico-finanziario (PEF) che è parte integrante del Piano Finanziario e del Piano Industriale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25.03.2019;

- **il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI, che si ricorda deve obbligatoriamente coprire il 100% dell'intero costo del servizio;**
- l'art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU adottato con le varie deliberazioni di Consiglio Comunale già a decorrere dal 1996 e vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l'impianto tariffario TARI adottato con deliberazione G.C. n. 57 del 29 Aprile 2016 e vigente sino al 31 dicembre 2016;
- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario già vigente per il decorso esercizio finanziario 2016;
- l'art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l'esclusione dall'applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, non trova, per l'anno corrente, applicazione in mancanza dei presupposti e delle asserite dichiarazioni da parte dei contribuenti;
- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2019;

#### **Considerato altresì:**

- che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano industriale - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente
- che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

**Visto** il piano finanziario e tariffario del servizio e dei relativi costi complessivi per l'anno 2019, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, dai competenti Uffici Comunale e che, sulla scorta di quanto premesso, oltre alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana prevede la sua copertura finanziaria integrale, mediante la tassa richiesta all'utenza;

**Considerato** che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere);

**Rilevato** che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019/2021 così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

**Considerato** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo;

### **Richiamati**

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;
- il successivo Decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 ha ne ha ulteriormente differito il termine al 31/03/2019;

**Evidenziato** che la Legge 28.12.2015 n.ro 208, articolo 1 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la tassazione degli Enti Locali ed in particolare, al comma 26 ha disposto la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni, eccetto per la TARI, che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, con l'obiettivo di contenere la pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

### **Ritenuto:**

- 1) - opportuno, per non generare ulteriori incertezze e confusione per i contribuenti, visti i cambiamenti radicali nella tassazione ai fini della copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di procedere alla riscossione in proprio della TARI;
- 2) - obbligatorio trasmettere il presente provvedimento giuntale al Revisore dei Conti per il prescritto parere;

**Dato atto** che la presente deliberazione con i suoi allegati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale, per l'approvazione, entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

### **Acquisiti** rispettivamente:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Con voti unanimi resi nei modi e termine di legge;**

## **DELIBERA**

**1.Di dare atto** che il Piano Economico Finanziario di cui al nuovo Piano Industriale, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25.03.2019, risulta essere invariato rispetto ai costi già sostenuti per il precedente anno 2018;

**2.Di dare atto** che sulla base del Piano Economico Finanziario sono calcolate le tariffe della tassa sui rifiuti che confermano le aliquote già approvate per l'anno 2018;

**4.Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, la misura tariffaria delle utenze domestiche e non domestiche è determinata in modo tale da coprire il costo complessivo al 100%.

**5.Di confermare** le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019 con riferimento a quelle vigente già per l'anno 2018;

**6.Di dare atto:**

- che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

**7.Di procedere** alla riscossione in proprio della TARI e di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 691 L. 147/2013 e successive modificazioni;

**8.Di approvare** il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019 di seguito riportato e dal quale risulta un costo di **€. 635.369,37**;

**9.Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e quindi la stessa sarà sottoposta, per la ratifica, al Consiglio Comunale.

**10.Di rinviare** in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, per l'annualità 2019, la scadenza e il numero di rate di versamento della Tassa sui rifiuti;

**11.Di dare atto** altresì che:

- nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta alla corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio, oltre alla quota pari al 5% (**Euro 31.768,47**) da incassare (e riversare) quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 rimasto in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013;
- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo e calcolate tenendo conto del piano finanziario, hanno effetto dal 01.01.2019;

**12.Di dare atto** che il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi provvederà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza conseguenti a quanto testé deliberato ed è responsabile:

- dell'invio del presente atto unitamente al suo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro i termini di legge ex art. 52, comma 2, del D. L.vo n.ro 446/1997,;
- della pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul sito web istituzionale" di questo Comune."

**13.Di dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

f.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

f.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 29 MAR. 2018 registrata al n. \_\_\_\_\_ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccinico il 29 MAR. 2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
f.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccinico il 29 MAR. 2018




Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccinico il 29 MAR. 2018



Per copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca